



**Città di Crotona**  
**Settore 5**

**Regolamento per la sosta a pagamento dei veicoli in ambito comunale**

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Redazione e Verifica</b>	<b>Approvazione</b>
00	26/08/2020	Settore 5	Deliberazione Commissariale nelle funzioni di C.C. n. 45 del 26/08/2020
01	05/06/2023	Settore 5	Deliberazione C.C. n. 63 del 05/06/2023



## COMUNE DI CROTONE

### Settore 5 – Opere Pubbliche, Manutenzioni e Servizi Tecnici

# REGOLAMENTO PER LA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI IN AMBITO COMUNALE

(approvato con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 45 del 26/08/2020)

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione, il presente Regolamento detta la disciplina generale per la sosta a pagamento dei veicoli in ambito comunale, nelle zone allo scopo espressamente individuate.
2. La sosta a pagamento dei veicoli in ambito comunale è istituita e disciplinata secondo gli atti già adottati dal Comune di Crotona alla data di approvazione del presente Regolamento, dal presente Regolamento e da quelli che saranno successivamente adottati secondo la normativa in vigore e la competenza degli organi.

#### **Art. 1-bis – Sosta a pagamento dei veicoli**

La sosta a pagamento dei veicoli è distinta in:

- a) sosta sulla pubblica via;
- b) sosta in parcheggi pubblici.

#### **Art. 2 Gestione del servizio.**

Il servizio di controllo e di gestione della sosta regolamentata a tempo e a pagamento, viene operato in modo diretto dal Comune di Crotona attraverso il Corpo di Polizia Municipale o dallo specifico Settore individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, nell'ambito dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale può, con apposito provvedimento, affidare in qualunque momento la gestione del servizio e/o il servizio di controllo a terzi, da individuarsi attraverso procedura di gara, nel rispetto delle materie vigenti in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 3 Modalità di tariffazione e determinazione delle tariffe**

La tariffa base è stabilita per ora di sosta, con individuazione di un importo minimo comunque dovuto.

I soggetti esentati e le tipologie di tariffa agevolata sono individuati ai successivi articoli 5 e 6. Il servizio di parcheggio a pagamento nelle zone allo scopo destinate è espletato di norma tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

E' facoltà della Giunta Comunale, in zone a vocazione turistica o di rilevanza urbanistica per le quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico, disporre, in determinati periodi dell'anno, l'estensione della sosta a pagamento, in deroga a quanto previsto al periodo precedente. Non risulta consentito il pagamento a posteriori, ad integrazione della tariffa originariamente dovuta e non corrisposta, né sono previsti limiti di tolleranza per l'accertamento della scadenza dell'orario indicato sullo scontrino di parcheggio o per l'accertamento della mancata esposizione del titolo attestante l'avvenuto pagamento delle tariffe. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, le tariffe per la sosta sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate dalla stessa.

#### **Art. 4 Modalità di pagamento**

Il pagamento della tariffa per la sosta è corrisposto prima dell'inizio della sosta stessa e può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- acquistando il biglietto orario (gratta e sosta o similare) presso le rivendite autorizzate;
- con ticket stampato dai dispositivi automatici (parcometri) installati presso le aree di sosta;
- acquistando una tessera elettronica prepagata presso le rivendite autorizzate e provvedendo alla attivazione del parcheggio attraverso i parcometri o i telefonini cellulari;
- tramite il pagamento dell'abbonamento;
- con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia (es. tramite app).

#### **Art. 5 Esenzioni dal pagamento**

Sono previste le seguenti esenzioni al pagamento:

- veicoli a servizio di persone invalide munite di contrassegno;
- veicoli delle forze dell'ordine in servizio (Carabinieri; Polizia dello Stato; Guardia di Finanza; Polizia Penitenziaria; Guardia costiera);
- veicoli dell'agenzia delle dogane in servizio;
- veicoli dei vigili del fuoco in servizio;
- mezzi di soccorso in servizio;
- mezzi di protezione civile in servizio;
- veicoli delle forze armate in servizio;
- veicoli di proprietà dell'amministrazione comunale;
- veicoli degli enti locali, organi dello stato e pubbliche amministrazioni in servizio, includendo il gestore del servizio idrico integrato (tali veicoli devono essere facilmente riconoscibili da apposita livrea sul veicolo);
- veicoli dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio utilizzati per finalità istituzionali: tali veicoli devono in ogni caso essere autorizzati dal competente servizio su richiesta scritta con cadenza annuale con elenco dei veicoli;
- mezzi dei medici in servizio durante l'espletamento di visite domiciliari, prevedendo l'esposizione del contrassegno previsto dall'ordine dei Medici e disco orario per un periodo massimo di due ore;
- veicoli privati in dotazione ai consiglieri comunali nonché agli assessori comunali, nelle zone immediatamente adiacenti il comune, che espongono copia della convocazione del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei Capigruppo limitatamente al tempo strettamente necessario a tali attività nonché, per l'intera giornata, agli Assessori comunali;
- veicoli dei residenti nelle aree soggette a tariffazione, in ragione di massimo n. 2 veicoli per nucleo familiare, sia di proprietà che detenuti a titolo di comodato gratuito, per i quali saranno rilasciati singoli permessi;
- veicoli individuati dall'Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina – Curia Arcivescovile, nel limite massimo di 10 unità, nelle zone espressamente indicate dall'Arcidiocesi stessa ed in prossimità di luoghi di culto;
- veicoli espressamente individuati dal settore comunale con delega alla Viabilità, per comprovate esigenze connesse ad attività istituzionali e/o di supporto all'amministrazione comunale, nel limite massimo di 10 unità.

**Art. 6 Tariffe agevolate**

Il pagamento della sosta agevolata può avvenire secondo le seguenti modalità:

- con abbonamento annuale (valido fino alle ore 20:00 del trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello di emissione);
- con abbonamento mensile (valido fino alle ore 20:00 del trentesimo giorno successivo a quello di emissione);
- con abbonamento settimanale (valido fino alle ore 20:00 del settimo giorno successivo a quello di emissione);
- con biglietto giornaliero.

**Art. 7 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.